

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E SCOMPUTO DI ONERI AFFERENTI AL COSTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DELLE DITTE INDIVIDUALI, IMPRESE EDILI, COOPERATIVE EDILIZIE, PER L'ACQUISTO, SPESE DI CERTIFICAZIONE QUALIFICAZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDI DI DISPOSITIVI ANTISISMICI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE, SMORZAMENTO E DISSIPAZIONE DELLE AZIONI SISMICHE NEGLI EDIFICI , DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE ART. 7 DELLA L.R. 23 -03 2010, n. 6 NONCHE' AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AD ACCRESCERE IL LIVELLO DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO

ART. 1 - FINALITA'

L'art. 7 della L.R. 23 -03-2010 n.6 e s.m.i. pone un'importante novità nell'ambito della sicurezza antisismica. Sono infatti previsti incentivi, sotto forma di riduzione sugli oneri urbanistici e dei costi di costruzione per chi utilizza dispositivi finalizzati a mitigare il rischio sismico.

Considerato pertanto :

che il legislatore regionale ritiene prioritaria la salvaguardia e la sicurezza delle vite umane,

che il proprio territorio ricade in zona classificata sismica;

che qualche comune della Regione ha già deliberato, al fine di incentivare proposte progettuali al fine di elevare il livello di sicurezza del patrimonio edilizio mediante l'applicazione delle moderne tecnologie antisismiche ad edifici e ad altre strutture sia di nuova costruzione che di recupero, nelle fasi di predisposizione, approvazione, collaudo, gestione e monitoraggio di programmi di edilizia pubblica (in particolare sperimentale) e privata.

Che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012 il [Decreto del 16 marzo 2012](#) del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che ripartisce tra le Regioni i finanziamenti per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

E che quindi possono definirsi “a regime” le risorse economiche necessarie alla prevenzione sismica, sotto forma di contributo che lo Stato assegna per adeguare il patrimonio edilizio dei privati al rischio sismico.

che al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa è opportuno articolare, con specifico regolamento , da trasmettere a tutti i comuni della Regione, la proposizione delle rateizzazioni e scomputi di oneri afferenti il costo di costruzione da versare nelle casse comunali, per incentivare l'applicazione di moderni sistemi antisismici, finalizzati ad elevare il livello di sicurezza per la salvaguardia delle vite umane;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

viene approvato il seguente regolamento di attuazione allo scopo di favorire lo sviluppo di tecnologie antisismiche.

ART. 2 - Preambolo

Ai soggetti di cui al successivo art. 3, che hanno previsto nella progettazione edilizia e strutturale e nei progetti di adeguamento e di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, così come definiti nel D.M. 14-01-2008, l'adozione di sistemi d'isolamento e/o dissipazione antisismica, viene stabilita, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23-03-2010, una riduzione pari al 20% a valere quale minor importo da versare alle casse comunali relativo al costo di costruzione di cui alla Legge 10/77 e s.m.i. e L. Reg. 10/8/1985 n° 37.

ART. 3 -SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo viene concesso, alle ditte individuali, cooperative edilizie artigiane, imprese di costruzione individuali o costituite in forma societaria (s.n.c., s.a.s. semplice, S.r.l. unipersonale e pluripersonale),

Possono beneficiare del contributo i soggetti che posseggono titolo all'inizio dei lavori in forza di concessioni edili già rilasciate, ovvero su progetti autoassentiti da perizie giurate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17/94, per i quali siano stati già definiti i conteggi relativi agli oneri concessori; ovvero in possesso di D.I.A. (Dichiarazioni inizio attività);

Possono altresì beneficiare dell'agevolazione i soggetti di cui al comma 1 del presente art., anche quando avessero già versato almeno due rate, e, in corso d'opera, a seguito di varianti edilizie e strutturali, avessero deciso di utilizzare sistemi d'isolamento e/o di dissipazione.

ART. 4 -Modalità della comunicazione all'Ente

I soggetti di cui all'art. 3, al fine di poter godere dei benefici introdotti all'art.7 della L.R., devono comunicare al comune l'intenzione di voler utilizzare lo sconto del 20%, con apposita istanza, allegando copia della relazione tecnica strutturale a firma del progettista, munita del visto del Genio civile competente per territorio, dalla quale si evinca chiaramente la tecnica utilizzata, il tipo d'intervento di adeguamento o di miglioramento sismico adottato, con allegato il computo metrico estimativo delle opere afferenti i lavori strutturali ed oggetto della richiesta di agevolazione.

Il comune rilascerà a vista attestato di avvenuta ricezione dell'istanza.

ART. 5 -Modalità dell'agevolazione

Le modalità dell'agevolazione sono così stabilite:

- a) quanto al 40% dell'importo di cui all'art. 1 contestualmente al versamento della 1.rata
- b) quanto al 30% dell'importo di cui all'art.1 contestualmente al pagamento della 2.a rata
- c) quanto al rimanente 30% dell'importo di cui all'art.1 al versamento dell'ultima rata e contestualmente alla comunicazione fine lavori.

Per i soggetti che si trovassero nelle condizioni previste al comma 3 del precedente art. 3 , verrà rimodulato il nuovo importo ed il conguaglio per l'agevolazione verrà conteggiato sulla prima rata utile ancora da versare.

I soggetti beneficiari sono tenuti a ricalcolare il conteggio e a notificarlo con Racc A.R. entro i 30 giorni precedenti la naturale scadenza.

ART. 5 -REVOCA

L'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'agevolazione per uno o più dei seguenti motivi:

- a) qualora all'impresa esecutrice venisse notificato un provvedimento per le violazioni edilizie o inerenti il D.Leg.vo 494/96;
- b) qualora si rendesse responsabile del mancato versamento dei contributi INPS e INAIL nei riguardi dei lavoratori;
- c) qualora venisse riscontrata una variazione progettuale rispetto al progetto depositato, su segnalazione del collaudatore e/o del direttore dei lavori

I soggetti di cui all'art. 3 che a seguito delle risultanze risultassero inadempienti, saranno tenute al rimborso totale o parziale delle somme già percepite , mediante attivazione della procedura prevista al successivo articolo 6.

ART. 6 -Polizza Fidejussoria

I soggetti beneficiari, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori, sono tenuti a stipulare specifica polizza fidejussoria a favore del comune di Messina, pari a 3 volte l'importo dell'agevolazione concessa.

L'amministrazione comunale, qualora venissero contestati al beneficiario, uno o più motivi di revoca di cui all'art. 5, ha facoltà di attivare il rimborso totale o parziale di quanto già concesso sotto forma di agevolazione, a mezzo della polizza di cui al presente articolo.

ART. 7 -SOPRALLUOGHI, COLLAUDI E CONTROLLI

Durante l'esecuzione dei lavori , l' Amministrazione comunale avrà la facoltà di accertare, tramite tecnici specializzati del settore e/o indicati dall'Ordine provinciale degli ingegneri , " de visu et in loco", l'esistenza e la conformità dei dispositivi installati. Le spese di tali accertamenti saranno a carico del soggetto beneficiario, a detrarre sull'agevolazione prevista al comma c dell'art.4.

L'Ente si riserva, altresì, di effettuare tutte le verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della Legge 15/68, pena la restituzione dell'intera somma già percepita, in caso di appurata mendacità.

ART. 8 TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

Copia del presente Regolamento sarà consegnato agli Ordini professionali e alle organizzazioni delle imprese e delle cooperative edilizie, e sarà pubblicato per 30 giorni all'Albo pretorio